



-6737/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Oggetto

Opposizione all'esecuzione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo	VITTORIA	- Presidente -
Dott. Roberto	PREDEN	- Consigliere -
Dott. Francesco	SABATINI	- Consigliere -
Dott. Italo	PURCARO	- Rel. Consigliere -
Dott. Giulio	LEVI	- Consigliere -

R.G.N. 26567/02

Cron. 6737

Rep. 1407

Ud. 21/02/05

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

DIP.A. SCRL, in persona del Liquidatore rag. Bartolomeo Bonfigli, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 4, presso lo studio dell'avvocato DEMETRIO TOCCI, che la difende, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO SELVA COSTRUZIONI SRL, in persona del curatore dr. Francesco Andreottola, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 35, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO GUIDI, difesa dall'avvocato GASPARE DALIA, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

2005

372



avverso la sentenza n. 2739/01 della Corte d'Appello di ROMA, sezione terza civile, emessa il 6 giugno 2001, depositata il 26/07/01;RG.2190/2000.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/05 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

A seguito del ricorso proposto dalla s.r.l. Selva Costruzioni, il Presidente del tribunale di Roma, con decreto in data 27/31 maggio 1997, ingiunse alla soc. consortile a r. l. Dip. A. il pagamento della somma di lire 72.349.255, oltre accessori, a titolo di corrispettivo di un contratto di subappalto relativo alla realizzazione di lavori edili, stipulato dalle parti.

Con citazione notificata il 23 luglio 1997, la s. r. l. Dip. A. propose opposizione avverso il predetto decreto, deducendo, a fondamento dell'opposizione, che con atto notificato il 25 luglio 1996 la s.p.a. Maione Calcestruzzi aveva proceduto al pignoramento del credito in questione, allegando di essere creditrice della società ricorrente per il complessivo importo di lire 200.000.000.



In corso di causa, intervenuto il fallimento della società Selva, si costituì la curatela di questa ultima, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza data 20 febbraio - 18 marzo 1999, il giudice adito, dando atto dell'intervenuta corrispondenza della somma di lire 40.000.000 ad opera della ingiunta, revocò il decreto opposto, condannando la società opponente al pagamento della minor somma di lire 61.868.329.

Gravata la sentenza dalla soccombente, la corte di appello di Roma, con sentenza depositata in data 26 luglio 2001, respinse l'appello proposto, sul rilievo che il pagamento che il terzo assegnato abbia eseguito dopo la dichiarazione di fallimento incontra la sanzione d'inefficacia prevista dall'art. 44 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

Per la cassazione della menzionata sentenza la società DIP. A.. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, cui ha resistito con controricorso il Fallimento Selva Costruzioni.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 100, in relazione all'art. 360 n. 3 c. p. c.), la ricorrente deduce che La Selva s. r. l. (**in bonis**) non aveva interesse a

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'J' followed by a flourish.



chiedere l'ingiunzione di pagamento nei confronti di essa Dip. A., sia perché il credito era documentale e non era contestato, sia perché era a conoscenza del fatto che le somme che chiedeva erano state pignorate.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo che la corte di appello aveva giustificato in maniera apodittica l'interesse della Curatela a proseguire il giudizio di opposizione, laddove era da porre in luce la **res nova** introdotta dalla Curatela nel giudizio - novità che ne rendeva inammissibile la prosecuzione - con la richiesta di inefficacia.

Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili.

Invero, su entrambi i motivi ha risposto adeguatamente la corte di merito, osservando in parte motiva: - che, con riguardo alle contestazioni inerenti al preteso difetto di interesse della s.r.l. Selva Costruzioni ad agire in via monitoria, le argomentazioni svolte dall'appellante in sede di impugnazione non inficiavano il rilievo che, all'atto della proposizione del ricorso ed alla data della notifica del susseguente decreto ingiuntivo (data cui doveva farsi risalire la pendenza della lite, ai sensi dell'art. 643 c. p. c.), non sus-



sisteva alcun provvedimento giudiziale di accertamento delle ragioni creditorie della società ricorrente; - che le censure svolte con il secondo motivo non tenevano conto della finalità perseguita dal fallimento di ottenere una statuizione di condanna al pagamento direttamente in proprio favore, sulla base della dedotta inefficacia di eventuali pagamenti effettuati da terzi. Orbene, tale motivazione non è stata in sostanza censurata, in quanto le doglianze proposte non fanno che ripetere pedissequamente quanto già dedotto dalla ricorrente con i primi due motivi in sede di appello.

Con il terzo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione di nome di legge (art. 360 n. 3 c. p. c., in relazione all'art. 44 L.F.), la ricorrente deduce l'erroneità della tesi del giudice di appello in ordine all'inefficacia del pagamento effettuato dal terzo dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato. In realtà, il provvedimento di assegnazione delle somme pignorate non si limita ad attribuire al creditore la qualità di mero legittimato alla riscossione del credito altrui, ma determina il trasferimento coattivo del credito dal debitore assegnante al creditore assegnatario (nella specie da Selva a Maione). Il credito pignorado restava estraneo alla massa attiva fallimentare ed il suo successivo adempimento doveva ritenersi **res in-**



ter alios acta.

La censura non merita accoglimento.

Rileva il Collegio che costituisce **ius receptum**, nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui, in presenza di un provvedimento del giudice dell'esecuzione, con il quale viene disposta l'assegnazione di una somma di denaro al creditore procedente, la proprietà di detta somma rimane del debitore fino a quando non avvenga in concreto il passaggio nella sfera patrimoniale del creditore (**traditio in manum**). Qualora, pertanto, il fallimento del debitore venga pronunciato prima che sia avvenuto il materiale pagamento della somma assegnata, rimane precluso al creditore pretendere la consegna e soddisfare così il proprio credito al di fuori della procedura fallimentare. Al riguardo, si è posto in luce che gli atti lesivi della **par condicio creditorum** sono impugnabili con l'azione revocatoria fallimentare, se compiuti nel periodo sospetto, **mentre sono direttamente inefficaci ex lege**, 44 l. fall., se posti in essere dopo il fallimento. Pertanto, si deve ritenere inefficace, se intervenuto dopo il fallimento, ogni atto satisfattivo comunque, ed anche indirettamente, riferibile al debitore fallito, o perchè eseguito con suo denaro o per incarico di lui ovvero, infine, in luogo di lui, come appunto



il pagamento del terzo debitore del fallito, assegnato coattivamente ex art. 553 c. p. c., al creditore che ha promosso l'azione esecutiva presso quel terzo. A questo ultimo riguardo, si deve sottolineare che il debitore assegnato cessa di essere soggetto agli effetti dell'ordinanza di assegnazione se, nel momento in cui interviene il fallimento, non abbia ancora estinto con il pagamento al creditore il debito del fallito, per cui, dopo l'avvenuta declaratoria del fallimento, il pagamento al creditore sarebbe inefficace nei confronti del fallimento, ai sensi dell'art. 44 l. f. (Cass. 14 aprile 2000, 1611). Questa ultima norma, prevedendo l'inefficacia rispetto ai creditori dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, costituisce un logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento stesso, di cui al precedente art. 42 della l. f., assicurando la **par condicio creditorum**. In proposito, si è correttamente osservato che l'inefficacia dei pagamenti ex art. 44, che colpisce gli atti posti in essere dal fallito dopo la sentenza dichiarativa, trovando la sua **ratio** nella perdita, coeva al fallimento, del diritto di disporre, da parte del debitore del fallimento, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, si distingue da quella accertabile con l'azione revocatoria,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B' or similar character.



per cui la relativa azione non è soggetta a prescrizione essendo diretta a far **dichiarare una nullità che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori** (cfr. Cass. n. 1979/1970).

Nella specie, la sentenza impugnata, avendo ritenuto inefficace, rispetto al fallimento, il pagamento della debitrice assegnata, pagamento effettuato successivamente alla declaratoria di fallimento, ha fatto corretto uso dei menzionati principi di diritto e, pertanto, non merita censura.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 21 febbraio 2005.

Il Consigliere relatore ed estensore

Il Presidente

po G. A. ?

U. S. ...

Depositata in Cancelleria



oggi in data 2005
IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Maria Aiello

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Maria Aiello